

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

SANTILLO, DELL'OLIO

Art.25

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.
(*Bonus facciate*)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi relativi agli interventi individuati al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., art.3 comma 1 lett.b), c), d) ed f), finalizzati al recupero o restauro delle facciate principali degli edifici prospicienti spazi pubblici o direttamente in vista di essi, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Vengono raddoppiati i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, anche in modo cumulativo agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divieto di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente computate ai fini dell'utilizzo di ogni incentivo. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».

Relazione tecnica:

La modifica proposta all'art.25 del disegno di legge di Bilancio viene introdotta per favorire gli interventi relativi al decoro urbano (quindi introdurre il concetto di "facciate principali prospicienti spazi pubblici") eliminando altresì la casistica relativa alla "manutenzione ordinaria" non appropriata tipologicamente all'intervento di rifacimento di intere facciate degli edifici, oltre a non essere soggetta a deposito di progetto agli enti di riferimento territoriale; più appropriato individuare come possibili interventi quelli definiti all'interno del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., art.3 comma1, lett.b),c),d ed f (manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica).

Viene mantenuta la percentuale di detrazione del 90%, ma con limite di spesa raddoppiato per come già individuato per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Viene altresì considerato il cumulo d'importo finanziabile sia rispetto agli incentivi per ristrutturazioni edilizie sia rispetto agli interventi di efficientamento energetico, prevedendo una specifica individuazione dei lavori per ogni singola pratica di incentivo, al fine di evitare sovrapposizioni di finanziamento per le medesime opere da eseguire.